

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Hewlett Packard Development Company LP è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 292 dell'1.9.2014.

Sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2015 — Hewlett Packard Development Company/UAMI (ELITEDISPLAY)

(Causa T-563/14) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo ELITEDISPLAY — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2015/C 406/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hewlett Packard Development Company LP (Houston, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: T. Raab e H. Lauf, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: O. Mondéjar Ortuño, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 19 maggio 2014 (procedimento R 1539/2013-2), concernente una domanda di registrazione del segno denominativo ELITEDISPLAY come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Hewlett Packard Development Company LP è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 351 del 5.10.2014.

Ricorso proposto il 13 maggio 2015 — Vince/UAMI (ELECTRIC HIGHWAY)

(Causa T-315/15)

(2015/C 406/32)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dale Vince (Gloucestershire, Regno Unito) (rappresentante: B. Longstaff, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario denominativo «ELECTRIC HIGHWAY» — Domanda di registrazione n. 010655819

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 3 marzo 2015 nel procedimento R 1442/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- consentire alla registrazione completa del marchio richiesto dal ricorrente;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Erronea interpretazione del significato del marchio rispetto all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- erronea interpretazione dei servizi pertinenti della classe 39;
- il significato del marchio stabilito dalla commissione di ricorso non descrive affatto i servizi di cui trattasi;
- erronea applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto l'11 settembre 2015 — Huhtamaki e Huhtamaki Flexible Packaging Germany/Commissione

(Causa T-530/15)

(2015/C 406/33)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Huhtamaki Oyj (Espoo, Finlandia) e Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co.KG (Ronsberg, Germania) (rappresentanti: H. Meyer-Lindemann, C. Graf York von Wartenburg e L. Titze, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 1, paragrafo 2, della decisione C(2015) 4336 final della Commissione, del 24 giugno 2015 (caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio), nella parte in cui afferma che la Huhtamaki Oyj ha violato l'articolo 101 TFUE partecipando, nel periodo indicato all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della decisione della Commissione, ad una violazione unica e continuata, costituita da più infrazioni distinte, nel settore dei vassoi termoformati per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio, nel territorio della Spagna, dall'inizio dell'infrazione, e del Portogallo, a partire dall'8 giugno 2000;